



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Ufficio Consigliera Nazionale di Parità



## ACCORDO DI COOPERAZIONE STRATEGICA

### TRA

L'Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - di seguito denominato UCNP con sede a Roma in Via Fornovo n. 8 nella persona della Consigliera Nazionale di Parità Prof.ssa Alessandra Servidori

### E

La Consulta Nazionale Femminile LILT di seguito denominata Consulta LILT, con sede legale a Roma in Via Alessandro Torlonia n. 15 nella persona della Coordinatrice Nazionale Prof.ssa Maria Teresa Rossato Villanova

### VISTI

- La Risoluzione del Parlamento Europeo del 10 aprile 2008, intitolata “*Lotta al cancro in una Unione europea allargata*”, che al punto 35 “*invita la Commissione a redigere una carta per la protezione sul luogo di lavoro dei pazienti colpiti da tumore e delle persone affette da malattie croniche, in base alla quale le imprese sarebbero tenute a permettere ai pazienti di continuare a lavorare durante la terapia e a favorire il loro rientro in servizio*”;
- L’art. 46 del Decreto Legislativo del 10 settembre 2003 n.276 – cd. Legge Biagi- che modifica la disciplina sul lavoro part-time prevedendo, per la prima volta in Italia, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, per i lavoratori del settore privato colpiti da cancro, introducendo l’art. 12 bis al Decreto Legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000, il quale dispone che “*i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro*”;
- Il Decreto Legislativo dell’11 aprile 2006 n. 198 “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, denominato Codice delle Pari Opportunità, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 5, attuativo della direttiva 2006/54/CE, relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

- L'art. 1, comma 44, della Legge 24 dicembre 2007 n. 247 recante "*Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale*", che ha esteso l'applicabilità della norma anche ai lavoratori del settore pubblico;
- "*IL MANIFESTO*", presentato al Presidente Giorgio Napolitano l'8 luglio 2008 da LILT in collaborazione con ADAPT, Fondazione Marco Biagi ed Europa Donna, che ha recepito l'invito del Parlamento Europeo ad ampliare ed estendere le tutele previste dalla normativa esistente per i lavoratori e le lavoratrici affetti da malattia oncologica;
- Il Codice Etico presentato il 21 Marzo 2009 da ADAPT - Fondazione Marco Biagi - Europa Donna e LILT e consegnato alla Commissione Europea in data 4 febbraio 2009;
- Lo Statuto della LILT, che all'art. 7, lettera j, approvato con Decreto del Ministero della Salute il 30 maggio 2001, ha istituito la "Consulta Nazionale Femminile";
- lo Statuto della LILT, approvato con Decreto del Ministero della Salute del 16 gennaio 2006 e pubblicato nella G.U. n. 23 del 28 gennaio 2006, che prevede fra i propri compiti istituzionali: la promozione dell'informazione e dell'educazione alla salute; l'attuazione di iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro; l'attuazione di attività di anticipazione diagnostica, assistenza psico-sociale, riabilitazione e assistenza domiciliare. Prevede, altresì, che per il perseguimento dei propri sociali la LILT collabori e si coordini con le Amministrazioni, le Istituzioni, gli Enti e gli Organismi nazionali, regionali e territoriali che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientale e della prevenzione oncologica in particolare.

#### **PREMESSO CHE**

- le Consigliere di Parità sono professioniste di elevata professionalità dotate di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, normative sulla parità e pari opportunità e mercato del lavoro;
- le Consigliere di Parità intraprendono ogni iniziativa utile per il rispetto del principio di non discriminazione e per la promozione delle pari opportunità dei lavoratori e delle lavoratrici ai sensi dell'art.15 del D.lgs. 198/2006 che si richiama *in toto*;
- l'Ufficio delle Consigliere di Parità è istituito oltre che a livello nazionale anche a livello regionale e provinciale garantendo, quindi, quel necessario raccordo e dialogo fra le istanze locali e l'amministrazione centrale anche in una ottica internazionale e comparata, attraverso studi e ricerche nell'ambito delle relazioni industriali e di lavoro, con l'obiettivo di promuovere politiche attive per l'occupabilità femminile, costruendo stabili relazioni e avviando interscambi tra soggetti istituzionali, mondo associativo, fondazioni, istituzioni e imprese;
- la Consulta Nazionale Femminile LILT si propone, ai sensi del proprio Regolamento, di:

a)valorizzare l'impegno delle donne all'interno delle strutture territoriali della LILT e di coordinare le varie attività intese a potenziare l'efficacia degli interventi sul territorio e a favorirne la visibilità (art. 1 del Regolamento della Consulta, approvato il 27 aprile 2008 dal Consiglio direttivo nazionale LILT);

b)promuovere anche relazioni con i diversi stakeholder;

c)sviluppare la ricerca di base e applicata favorendo il contributo italiano alla comunità scientifica nazionale ed internazionale attive su questo tema;

d)favorire il dialogo tra le istituzioni pubbliche e private, le imprese, i diversi stakeholder interessati al tema della prevenzione e cura e riabilitazione della malattia oncologica;

Il tutto attraverso la collaborazione delle coordinatrici Regionali e Provinciali delle varie Consulte Femminili LILT presenti in ogni sezione provinciale.

### **CONSIDERATO CHE**

- le Consigliere di Parità sono il soggetto istituzionalmente preposto alla promozione delle politiche di parità e pari opportunità nell'ambito territoriale di competenza e nello svolgimento di tale attività promuovono azioni positive volte a favorire l'occupazione femminile e a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 198/2006 che qui si richiama *in toto*;
- la Consigliera Nazionale di Parità svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, opportunità e non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro ed è coinvolta in progetti nazionali e internazionali sui temi della conciliazione, sicurezza, flessibilità sul lavoro che hanno dato luogo a gruppi di lavoro costituiti da Consigliere di parità e alla sottoscrizione di protocolli di intesa;
- la Consigliera Nazionale di Parità promuove, attua e favorisce, tra l'altro:
  - a) studi e ricerche scientifiche nazionali e internazionali nel campo delle politiche per il lavoro femminile e per favorire relazioni industriali e di lavoro, italiane, comunitarie;
  - b) attività di sensibilizzazione, formazione con specifico riferimento alle problematiche della occupabilità e della integrazione tra percorsi educativi e formativi e mercato del lavoro, anche mediante la realizzazione di progetti e partnership;
  - c) attività nell'ambito delle discipline del lavoro, che consentano uno studio e una progettazione interdisciplinare della materia delle politiche di pari opportunità a livello internazionale con riferimento alle patologie oncologiche avendo elaborato e sottoscritto il Manifesto dei diritti dei lavoratori e lavoratrici affetti da patologie oncologiche;
  - d) attività strumentali di supporto all'attività delle Consigliere di Parità a livello territoriale con specifico riguardo al sostegno alle attività informative e formative;
  - e) produzione, pubblicazione e diffusione di materiale di documentazione;
- la Consulta Nazionale Femminile ha da tempo orientato le proprie attività secondo alcuni criteri di fondo, volti ad individuare concrete iniziative in grado di rafforzare ed incentivare pratiche responsabili e contribuire alla diffusione delle stesse su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle linee di attività seguite dai maggiori centri nazionali e internazionali di studio e in modo che i risultati siano utilizzabili dal Ministero di riferimento e da altri Ministeri o enti per impostare politiche nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie oncologiche nonché dalle imprese e dalle loro Associazioni;
- la Consulta Nazionale Femminile LILT e la Consigliera Nazionale di Parità, nell'ottica di sviluppare le proprie attività secondo direttrici coerenti e di focalizzare l'attenzione su alcune tematiche di elevato valore ed impatto, hanno intrapreso una specifica attività progettuale nelle seguenti aree di intervento:
  - Salute e Sicurezza sul Lavoro e nelle istituzioni scolastiche;
  - Politiche di conciliazione lavoro e famiglia e pari opportunità;
  - Percorsi informativi e formativi permanenti.

**LE PARTI CONVENGONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

- Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
- La Consigliera Nazionale di Parità e la Consulta LILT si impegnano a proseguire, nell'ambito di collaborazione già avviata dalla Consigliera Nazionale Alessandra Servidori e la LILT in ambito di Commissione Scuola e territorio sui temi della ricerca, studio e produzione di moduli formativi e opuscoli sulle buone prassi in materia di informazioni agli istituti scolastici; l'articolazione di un sistema strutturale di collaborazione sui temi di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al lavoro femminile, politiche di conciliazione e di pari opportunità, nonché attività formative e informative mirate al sostegno delle lavoratrici affette da malattie oncologiche;
- Le parti si impegnano a promuovere attività di coordinamento sul territorio per implementare il Manifesto dei diritti del lavoratore e della lavoratrice colpiti da malattia oncologica, nonché il Codice etico europeo, per ricercare modalità di coordinamento territoriale in collaborazione con le parti sociali, diffondere i risultati conseguiti dal modello organizzativo sperimentato nei propri siti internet anche attraverso pubblicazioni in cui sarà riportato esplicito riferimento alla Convenzione;
- Le parti collaboreranno, altresì, per l'organizzazione di convegni e seminari di studio nazionali e internazionali, allo scopo di coinvolgere la comunità scientifica, le parti sociali e tutti i soggetti interessati e per diffondere i contenuti delle iniziative prodotte al fine di renderle strutturali sul territorio;
- Le parti collaboreranno a progetti di comune interesse organizzando e fornendo, nei limiti delle relative attribuzioni in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, quanto necessario per il conseguimento degli impegni presi.

## **ART. 2**

### **AZIONI DI PROMOZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE**

Le parti predisporranno le azioni finalizzate alle iniziative e ai progetti derivanti dal presente Accordo e ne promuoveranno la diffusione e la conoscenza.

## **ART.3**

### **DURATA DELLA CONVENZIONE**

Il presente Accordo entrerà in vigore dal giorno successivo alla data della stipula e avrà durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Le parti sono libere di recedere dal presente Accordo con un preavviso pari a tre mesi, tramite comunicazione scritta da inviarsi all'indirizzo di controparte con raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso non potrà, comunque, incidere sulle attività in corso di attuazione le quali dovranno, quindi, essere portate a termine.

## **ART. 4**

### **MEZZI FINANZIARI**


Il perseguimento delle finalità di cui al presente Accordo non comporterà alcun reciproco impegno od onere di carattere economico.

Nel caso in cui le iniziative descritte all'art. 1 comportino esborsi economici, le parti provvederanno ad assumere gli impegni a seguito di apposita e separata convenzione.

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non crea in alcun modo vincoli di esclusiva o di prelazione nella scelta di eventuali ulteriori *partners* con cui dovessero intraprendere iniziative di qualsivoglia tipo connesse alla materia della di impresa.

Roma, 18 marzo 2010

La Consigliera nazionale di Parità  
Prof.ssa Alessandra SERVIDORI



La Coordinatrice Nazionale della Consulta Femminile LILT  
Prof.ssa Maria Teresa ROSSATO VILLANOVA

